

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 16 del 23.4.2014

Supplemento n. 54

mercoledì, 23 aprile 2014

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (Arezzo)

Statuto dell'Unione.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (Arezzo)

Statuto dell'Unione.

SOMMARIO

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione dell'unione
- Art. 2 - Denominazione, sede
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Principi della partecipazione

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 - Funzioni e servizi dei comuni
- Art. 7 - Servizi di Prossimità - Ulteriori funzioni e servizi
- Art. 8 - Funzioni e servizi esercitati anche per comuni non partecipanti all'unione
- Art. 9 - Disposizioni finali
- Art. 10 - Subentro dell'unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 11 - Organi di governo dell'unione
- Art. 12 - Rappresentanza di genere
- Art. 13 - Il consiglio- Composizione
- Art. 14 - Il consiglio- Competenze
- Art. 15 - Il consiglio - Insediamento, convocazioni, sedute
- Art. 16 - Primo Insediamento
- Art. 17 - I consiglieri - Durata in carica, incompatibilità, sostituzione
- Art. 18 - I consiglieri - Diritti e prerogative
- Art. 19 - Le commissioni consiliari
- Art. 20 - I gruppi consiliari
- Art. 21 - Il presidente - Elezione e durata in carica
- Art. 22 - Competenze del presidente
- Art. 23 - La giunta - Composizione e dimissioni
- Art. 24 - Competenze della giunta
- Art. 25 - Funzionamento della giunta
- Art. 26 - Conferenze settoriali

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

- Art. 27 - Ordinamento della struttura
- Art. 28 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 29 - I processi decisionali. Rapporti tra organi di governo e dirigenza amministrativa
- Art. 30 - Segretario- generale
- Art. 31 - Funzioni di responsabilità
- Art. 32 - Atti di gestione

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 33 - Principi generali
- Art. 34 - Finanze dell'unione
- Art. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 36 - Controllo di gestione
- Art. 37 - Rendiconto di gestione
- Art. 38 - Revisore dei conti
- Art. 39 - Servizio di tesoreria
- Art. 40 - Patrimonio

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

- Art. 41 - Durata dell'unione
- Art. 42 - Recesso del comune
- Art. 43 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 44 - Scioglimento
- Art. 45 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 46 - Modifiche statutarie

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 47 - Successione dell'unione alla soppressa comunità montana del Casentino
- Art. 48 - Atti regolamentari
- Art. 49 - Inefficacia degli atti
- Art. 50 - Norma finanziaria
- Art. 51 - Norma finale
- Art. 52 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione dell'unione

1. In attuazione della normativa nazionale e regionale, è costituita fra i comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, e Talla, l'unione

denominata “UNIONE DEI COMUNI MONTANI del CASENTINO” di seguito indicata come “unione”.

2. L'unione è un ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

3. L'unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altre pubbliche amministrazioni ai sensi della vigente normativa. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

4. In attuazione delle proprie finalità, l'unione favorisce l'adesione successiva di altri comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale n. 1. A tal fine, previa specifica manifestazione di volontà da parte del consiglio comunale del comune interessato ad aderire, la giunta dell'unione potrà concordare con l'amministrazione del comune, i tempi, le modalità e i termini per l'adesione e l'esercizio delle funzioni.

Art. 2

Denominazione, sede

1. L'unione assume la denominazione di “UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO”.

2. L'unione ha sede legale e amministrativa in Ponte a Poppi, via Roma, 203. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del consiglio.

3. Nell'ambito del territorio dell'unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, individuati dalla giunta.

4. Presso la sede dell'unione è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

5. L'uso dello stemma è consentito previa autorizzazione del presidente dell'unione.

Art. 3

Finalità

1. L'unione persegue le seguenti finalità:

a. promuove la progressiva integrazione fra i comuni dell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 1, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento per l'organizzazione e la gestione dell'esercizio associato di funzioni e servizi

proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti;

b. costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c. partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'unione;

d. rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane;

e. rappresenta il livello istituzionale funzionale all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

f. cura gli interessi dei comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

g. promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio montano;

h. programma ed attua, per l'area di competenza, la politica per la montagna di cui all'art. 1 della Legge n. 97/94; gestisce gli interventi speciali per la montagna promossi dalla Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;

i. partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane;

l. riconosce e valorizza la differenza di genere e la presenza equilibrata di donne ed uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica. A tal fine adotta programmi, regolamenti, azioni positive ed ogni altra iniziativa intesa ad assicurare condizioni di pari opportunità alle donne ed agli uomini nella vita e nel lavoro e garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di sua competenza.

m. favorisce la fusione tra i comuni storicamente ed economicamente più omogenei attraverso un percorso politico ed amministrativo che in modo partecipativo e partendo dalla volontà espressa dai cittadini consenta di creare comuni di adeguata popolazione in grado di rendere ancor più efficiente il percorso di razionalizzazione dei servizi tramite l'unione dei comuni.

2. Qualora venga promosso referendum per la fusione fra tre o più comuni, in caso di esito negativo limitato solo ad alcuni di essi, i comuni in cui è prevalso il voto favorevole si adopereranno a proseguire nel percorso di

fusione tra i medesimi, qualora ciò permetta di superare la soglia che la legge stabilisce per la gestione obbligata delle funzioni fondamentali tramite l'unione.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

- a. si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

- b. cura i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

- c. organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

- d. promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'unione promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, delle forze economiche e sociali, alla definizione ed attuazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al presidente dell'unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. E' istituito il Forum permanente per il Casentino, al fine di assicurare la partecipazione alla elaborazione delle politiche pubbliche delle aggregazioni sociali presenti nella società civile casentinese. La giunta istituisce il Forum entro due mesi prevedendo la partecipazione delle rappresentanze delle categorie economiche, sociali, culturali, sportive e del volontariato presenti nel territorio.

5. Il presidente convoca ogni sei mesi il Forum permanente, stabilendone l'ordine del giorno anche su richiesta delle associazioni partecipanti. Di ogni seduta deve essere redatto specifico verbale. Un apposito regolamento definisce le modalità di formazione delle rappresentanze e ne disciplina i lavori.

6. Ulteriori modalità della partecipazione sono stabi-

lite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6

Funzioni e servizi dei comuni

1. L'unione è costituita per supportare e sostenere le amministrazioni comunali nella gestione delle funzioni, delle attività e dei servizi loro attribuiti, in materia di governo del territorio, welfare e politiche educative, sviluppo economico, ambiente, viabilità ed infrastrutture, nonché per la razionalizzazione delle funzioni e dei servizi di supporto.

2. L'unione esercita, in luogo e per conto dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali tramite unione secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, le seguenti funzioni e servizi dalla data a fianco di ciascuno indicata:

- a) Funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 30 giugno 2013:

- 1) gestione del personale (il reclutamento, i concorsi, il trattamento giuridico, il trattamento economico, le relazioni sindacali, lo sviluppo delle risorse umane);

- 2) controllo di gestione, Nucleo di Valutazione e/o Organismo indipendente di valutazione comprensoriale

- 3) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali (predisposizione dei regolamenti e rispettivi aggiornamenti, supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi, predisposizione della modulistica per il pagamento, contenzioso tributario, gestione dei tributi e delle imposte comunali, eventuale affidamento o organizzazione del servizio di riscossione);

- b) Funzioni di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale dal 1 luglio 2013:

- 1) il trasporto pubblico comunale;

- 2) la viabilità relativamente, quest'ultima, alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale;

- c) Funzioni relative al catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente, dalla trasformazione della Comunità Montana e quindi dall'1.1.2012;

- d) Funzioni ed attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, dalla trasformazione della Comunità Montana e quindi dall'1.1.2012;

- e) Funzioni di organizzazione e di gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, dalla trasforma-

zione della Comunità Montana e quindi dall'1.1.2012, ad eccezione della riscossione che decorre dalla data di cui alla precedente lettera a);

f) Funzioni di progettazione e gestione del sistema locale servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni, compreso quelle inerenti e servizi sociali ed educativi per la prima infanzia ai cittadini secondo quanto previsto dall' art. 118 quarto comma della Costituzione, compreso ISEE e procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla trasformazione della Comunità Montana e quindi dall'1.1.2012, ad esclusione della gestione contributi economici, case di riposo (RA e RSA), asili nido che iniziano al 30 dicembre 2012;

g) funzioni riguardanti la polizia municipale e polizia amministrativa locale dall'11 settembre 2012;

h) funzione di Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, dal 31 marzo 2013.

L'unione dei comuni esercita altresì per tutti i comuni aderenti i seguenti servizi dalla data della trasformazione della Comunità Montana e quindi dal 1.1.2012:

- Servizi postali e di prossimità;
- Servizio di cattura e custodia cani e gatti;
- Sportello unico per le attività produttive comprese le attività imprenditoriali legate al Turismo (SUAP), commercio fisso e ambulante (quest'ultima a partire dal 1.1.2013);
- Attività ed interventi in materia di pari opportunità e CUG (Comitato Unico di Garanzia);
- Servizi informatici e telematici - sviluppo dei sistemi informativi e Società dell'informazione e della conoscenza;
- Servizi GIS, SIT e cartografia;
- Vincolo idrogeologico;
- Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco
- Servizio di macellazione pubblica e mattatoio;
- Servizi ed interventi educativi per l'adolescenza, i giovani e gli adulti attuati tramite CRED;
- Sistema Ecomuseale del Casentino;
- Iniziative turistico/ culturali di rilevanza sovracomunale.

2 bis. L'unione esercita altresì, in luogo e per conto dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali tramite unione secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, le seguenti funzioni e servizi:

a) Funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo:

- 1) gestione economico e finanziaria;
- 2) gestione beni demaniali e patrimoniali dell'Ente;
- 3) ufficio tecnico; rientrano in detta gestione l'affidamento della progettazione dei lavori pubblici e gli espropri;

b) Funzioni di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

c) Funzioni inerenti la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale, ivi comprese la Valutazione di impatto ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e funzioni comunali in materia paesaggistica;

d) Funzioni riguardanti l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle competenze delle province, organizzazione e gestione servizi scolastici;

e) i servizi in materia statistica;

- Musei

- Teatri e attività teatrali, attività culturali di rilevanza sovracomunale.

3. Per ciascuna funzione o servizio da attivare di cui al precedente comma 2 bis, i consigli comunali definiscono i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione della funzione o servizio, insieme al progetto di gestione e al piano attuativo economico-finanziario predisposti dalla giunta dell'unione.

3bis. Le funzioni e i servizi svolti tramite unione dei comuni dovranno essere gestiti secondo modelli organizzativi snelli che prevedano il massimo decentramento e la conservazione presso ciascun comune di presidi per l'erogazione dei servizi.

3ter. L'unione dei comuni esercita le funzioni di cui al comma 2 anche per i comuni per cui le norme statali o regionali non stabiliscono l'obbligo di esercizio delle funzioni fondamentali tramite l'unione dei comuni, ad esclusione, dal 1° gennaio 2014, dei servizi di cui alle lett. a) e b) nonché della lettera h) per il solo comune di Poppi.

3quater. Gli stessi possono conferire all'unione ulteriori ambiti di funzioni o articolazioni di servizi interne ai medesimi, previa accettazione da parte della giunta dell'unione.

3quinq. I tempi e le modalità di esercizio delle funzioni o dei servizi suddetti dovranno essere concordati e approvati dall'unione e dai comuni interessati, fermo restando il rispetto del principio di ricomposizione unitaria delle competenze relative ad ogni servizio e funzione e, qualora sia possibile, una gestione economicamente efficiente delle risorse e una funzionalità dei servizi adeguata alle esigenze di tutti i comuni e dell'unione.

4. Fino all'adozione di specifiche norme regolamentari, le funzioni ed i servizi già svolti dalla comunità montana del Casentino sono svolti dall'unione secondo le modalità indicate negli atti convenzionali già stipulati tra i comuni e la disciolta comunità montana.

5. Le modifiche della disciplina statale o regionale dei procedimenti, dei servizi e delle attività inerenti alla funzione si applicano indipendentemente dalla descrizione effettuata nello Statuto.

6. Se l'esercizio delle funzioni sopra elencate è legato alle tecnologie della informazione e della comunicazione, i Comuni esercitano queste ultime obbligatoriamente in forma associata tramite l'Unione, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

7. Per quanto riguarda le funzioni inerenti la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale, i comuni provvedono in una prima fase con forme di coordinamento tra gli uffici dei singoli comuni.

8. I procedimenti relativi alle istanze presentate dai cittadini prima dei termini di attivazione delle funzioni o dei servizi sono conclusi dai singoli Comuni.

Art. 7

Servizi di Prossimità - Ulteriori funzioni e servizi

1. Per quanto riguarda al mantenimento nel territorio dei servizi di prossimità:

a) L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011 con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio.

b) Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziani e disabili nell'accesso ai servizi. Inoltre sono promosse e incentivate iniziative innovative e volte alla multifunzionalità, comprese l'eventuale costituzione di centri multifunzionali, ai sensi di commi 3 e 4 dell'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011.

c) La giunta dell'Unione approva il programma delle iniziative, da realizzare da parte dell'unione o dei singoli comuni, e relaziona al consiglio sullo stato di attuazione.

2. I comuni partecipanti possono esercitare in forma associata attraverso l'unione ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'art. 6 per tutti i comuni o anche per parte di essi, e sono attivati e resi effettivi in modo progressivo previa deliberazione dei consigli

comunali. Il consiglio prende atto delle volontà espresse dai comuni.

3. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'unione sono stabiliti dalla giunta sulla base dei criteri generali definiti nelle relative deliberazioni consiliari.

Art. 8

Funzioni e servizi esercitati anche per comuni non partecipanti all'unione

1. L'unione può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 6 e 7 anche per comuni non partecipanti all'unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'unione e i comuni non aderenti è sottoscritta dal presidente previa approvazione del consiglio dell'unione.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai comuni all'unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'unione i comuni non adotteranno atti in difformità.

3. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'unione e dei comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'unione.

4. L'affidamento di funzioni all'unione comporta, di norma, il trasferimento, anche mediante comando o distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse.

Art. 10

Subentro dell'unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della comunità montana del Casentino l'unione esercita le funzioni regionali già conferite alla comunità montana o da questa esercitate, ai sensi della normativa regionale. Svolge altresì le funzioni assegnate dai comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente statuto.

CAPO III
ORGANI DI GOVERNO

Art. 11

Organi di governo dell'unione

1. Sono organi di governo dell'unione:

- il consiglio;
- il presidente;
- la giunta.

Art. 12

Rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'unione e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel consiglio dell'unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. In ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

Art. 13

Il consiglio - Composizione

1. Il Consiglio è composto dai sindaci componenti di diritto e da due rappresentanti per ciascuno dei comuni che ne fanno parte, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

2. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco, compreso il candidato sindaco non eletto.

3. Ciascun consiglio comunale elegge i propri rappresentanti mediante schede con voto disgiunto cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza. Qualora alla consultazione elettorale partecipi una sola lista o soltanto liste collegate al sindaco, il comune sarà rappresentato da due membri e il numero dei componenti del consiglio è automaticamente ridotto.

4. I consigli comunali provvedono a eleggere i rappresentanti dei comuni in consiglio entro 30 giorni dalla seduta di insediamento dei medesimi. Si applica lo stesso termine in tutti gli altri casi di elezione dei rappresentanti del comune, con decorrenza dalla data di cessazione dalla carica di consigliere dell'unione.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima i componenti di diritto del consiglio dell'unione sono il sindaco e i consiglieri di maggioranza e di minoranza individuati dalla legge regionale. In caso di parità di cifre individuali si applica l'art. 12 comma 3.

6. In caso di scioglimento di un consiglio comunale è rappresentante del comune il commissario che gestisce il comune, e il numero dei componenti del consiglio è automaticamente ridotto.

6bis. Nel caso di fusione tra comuni di cui almeno uno partecipante all'unione dei comuni, e per i quali l'unione esercita funzioni o servizi, nella fase transitoria fino alla nomina degli organi del nuovo comune, il commissario è invitato alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 14

Il consiglio - Competenze

1. Il consiglio esercita la funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'unione. La competenza del consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede per i consigli comunali, nelle parti compatibili e salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

2. Il consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'unione. A maggioranza assoluta adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 15

Il consiglio - Insediamento, convocazioni, sedute

1. Il consiglio si riunisce su iniziativa del presidente, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il consiglio stesso o, infine, su richiesta di un consiglio dei

comuni facenti parte dell'unione, previo atto deliberativo.

2. Il consiglio si riunisce nella sede legale dell'ente o presso uno dei comuni dell'unione o in altri locali idonei: è convocato dal presidente che ne fissa la data, l'ora e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. L'avviso di convocazione del consiglio deve essere comunicato, tramite spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno alla residenza dei consiglieri o presso il domicilio eletto nel territorio dell'unione, oppure tramite fax o e-mail su autorizzazione scritta del consigliere comunale. La convocazione deve essere spedita almeno tre giorni prima della data fissata, con le modalità stabilite dal regolamento; eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta. In casi eccezionali di urgenza, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'urgenza e deve essere spedito almeno ventiquattro ore prima della riunione, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS).

4. Gli atti inerenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'unione almeno due giorni prima dell'adunanza, quando non si tratti di convocazione d'urgenza.

5. Le sedute del consiglio sono di prima e seconda convocazione: l'avviso prevede la data di ambedue le convocazioni.

6. In prima convocazione occorre la presenza della meta più uno dei componenti assegnati, salvo il caso di maggioranze speciali.

7. La seconda convocazione, da tenersi non prima delle 24 ore successive succede ad una precedente andata deserta per mancanza del numero legale ed è valida con la presenza di almeno un terzo più uno dei membri, salvo per quegli argomenti per cui sia richiesta una maggioranza speciale.

8. Il consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio.

9. Il presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del consiglio e delle decisioni assunte.

10. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni concernenti giudizi

valutativi sulle persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio.

11. La votazione è fatta nei modi stabiliti dal regolamento. Per la validità delle deliberazioni è richiesto di norma il voto favorevole della meta più uno dei membri che hanno partecipato al voto, salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

12. L'approvazione dei provvedimenti consiliari aventi per oggetto le funzioni affidate all'Unione è subordinata anche al voto favorevole dei sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali.

13. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

14. Le schede bianche, nulle o non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Non si può procedere in ogni caso al ballottaggio, salvo che la legge, il presente statuto o regolamenti stabiliscano altrimenti.

15. Nei casi di urgenza le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

16. Qualora non vi sia corrispondenza delle funzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 55 comma 4, della L.R. 27/12/2011, n.68, nei seguenti casi occorre il voto favorevole anche dei Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali:

a) approvazione degli atti fondamentali dell'Ente e delle norme di organizzazione;

b) materie inerenti le funzioni fondamentali che l'unione esercita solo per i comuni obbligati.

Art. 16

Primo Insediamento

1. Gli atti di nomina dei rappresentanti dei comuni, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati a cura del sindaco entro 5 giorni dalla loro adozione all'unione. A cura del sindaco del comune interessato, il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 13, comma 5 sono inviati altresì i nominativi dei componenti di diritto del consiglio.

2. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

3. Il consiglio è insediato entro quindici giorni dalla comunicazione di tutti i componenti del nuovo consiglio. La seduta è convocata e presieduta dal sindaco del comune con il maggiore numero di abitanti fino all'elezione del presidente.

4. Le modalità di cui ai precedenti paragrafi si applicano anche per la seduta di insediamento che segue allo scioglimento del consiglio dell'unione. In tal caso, i comuni esprimono i nuovi rappresentanti entro il termine di 30 giorni dalla data di adozione del decreto di scioglimento.

Art. 17

I consiglieri - Durata in carica, incompatibilità, sostituzione

1. I consiglieri dell'unione eletti entrano in carica al momento della loro elezione: i consiglieri di diritto a seguito di mancata elezione, allo spirare del termine di cui al comma 4 dell'art. 13.

2. I consiglieri dell'unione esercitano le loro funzioni a partire dalla prima seduta del consiglio successiva all'entrata in carica.

3. Il consiglio dell'unione provvede nella seduta di cui al precedente capoverso, quale primo adempimento, alla convalida dell'entrata in carica del rappresentante eletto o di diritto e procede alla verifica della sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dell'unione, nelle forme di cui al capo II, titolo III del D.lgs., n. 267/2000.

4. Si intendono applicabili in via analogica ai consiglieri dell'unione le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i consiglieri comunali ed, in particolare, il dipendente in servizio dell'unione, anche in posizione di comando o distacco, non può essere componente degli organi dell'ente.

5. Il rappresentante del comune cessa dalla carica di consigliere dell'unione anche nei casi disciplinati al comma 4 e 5 dell'art. 31 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

6. Ciascun consiglio comunale può procedere in qualsiasi momento alla sostituzione dei rappresentanti eletti o di diritto, senza necessità di motivazione. alla revoca da parte del consiglio comunale deve accompagnarsi la nomina del membro sostituito.

7 Tali atti sono trasmessi al presidente dell'unione che informa il consiglio: questo ne prende atto.

8. Il consiglio dell'unione pronuncia la decadenza di

un suo membro per cause di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenute oppure quando questi sia risultato assente per tre volte, senza giustificato motivo, negli ultimi dodici mesi.

9. La decadenza è dichiarata dal consiglio ed è immediatamente efficace. La procedura può essere iniziata d'ufficio dallo stesso consiglio oppure su iniziativa del sindaco del comune di appartenenza, di uno o più membri del consiglio dell'unione. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato dal presidente e il consiglio non può pronunciarla se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla notifica onde permettere all'interessato di presentare le proprie controdeduzioni.

10. Il presidente notifica entro 5 giorni all'interessato la decisione del consiglio e invia la relativa deliberazione al comune che ha eletto il consigliere decaduto perché il consiglio comunale proceda alla sua sostituzione.

11. La perdita della qualità di consigliere comunale e il caso di morte sono rilevati d'ufficio dal presidente dell'unione o dal sindaco del comune di appartenenza.

12. Nel caso che la rilevazione avvenga ad opera del presidente, questi invita il sindaco a convocare il consiglio comunale per la nomina del sostituto e a trasmettergli il relativo atto; nel caso che ciò avvenga ad opera del sindaco, questi trasmette l'atto di nomina del sostituto al presidente il quale ne informa il consiglio per la presa d'atto.

13. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'unione, indirizzate al consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il presidente dell'unione, comunica tempestivamente le dimissioni del consigliere al consiglio comunale di appartenenza.

Art. 18

I consiglieri - Diritti e prerogative

1. I membri del consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge o dal regolamento.

2. Essi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza del consiglio, nonché di for-

mulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 19

Le commissioni consiliari

1. Il consiglio può avvalersi di commissioni consiliari permanenti, costituite in suo seno in proporzione della consistenza numerica dei gruppi consiliari.

2. Il regolamento determina il numero delle commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive e propositive e il loro funzionamento, nonché le modalità per l'istituzione delle commissioni speciali a carattere temporaneo e d'inchiesta o indagine e studio su specifiche questioni che comunque interessano l'unione.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ad esse possono partecipare il presidente dell'unione e gli assessori competenti non membri, con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

4. La composizione e il funzionamento delle commissioni consiliari e di quelle speciali è disciplinato dal regolamento.

Art. 20

I gruppi consiliari

1. I consiglieri si possono costituire in gruppi consiliari.

2. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al presidente dell'unione. Qualora non vi sia la nomina, le funzioni di capogruppo sono svolte dal consigliere più anziano di età tra quelli di genere diverso da quello prevalente nel gruppo.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due consiglieri. I consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei consiglieri che vi conferiscono.

4. Il regolamento interno ne disciplina i compiti, il funzionamento.

5. E' istituita la conferenza dei capigruppo i cui compiti e il cui funzionamento sono stabiliti dal regolamento interno.

Art. 21

Il presidente - Elezione e durata in carica

1. Il presidente è eletto dalla giunta dell'unione a rotazione tra i sindaci dei comuni aderenti.

2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti con votazione palese.

3. Il presidente dura in carica due anni e mezzo a decorrere dalla data della elezione. La rotazione avviene con elezione riservata ai sindaci che non hanno già ricoperto l'incarico.

4. Il sindaco eletto nelle elezioni comunali, in sostituzione del sindaco presidente dell'unione, assume la carica di presidente dell'unione dalla data di proclamazione a sindaco e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al presidente cessato.

5. Il presidente dell'unione che cessa dalla carica di sindaco, cessa automaticamente dalla carica di presidente dell'unione.

6. In caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato del presidente o per effetto di altre cause, fino alla elezione del nuovo presidente, le funzioni del presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente cessato.

7. Il soggetto che sostituisce il sindaco nei casi previsti dalla legge regionale non può ricoprire la carica di presidente dell'unione.

8. Le dimissioni da presidente sono indirizzate alla giunta; devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione; le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'ente per il tramite di persona delegate con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

9. Il presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte della giunta di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti escluso il sindaco-presidente. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i tre quarti dei componenti della giunta, escluso il presidente in carica e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

10. In tutti i casi di cessazione dalla carica, la giunta provvede alla elezione del nuovo presidente entro 30 giorni.

11. In attuazione della norma recata dall'art. 25 comma 2) lettera f) della L.R., n. 68/2011 il Presidente redige una relazione annuale riepilogativa ed illustrativa delle attività svolte dall'Unione che trasmette ai consigli comunali entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Consigli, su iniziativa dei Sindaci, ne prenderanno conoscenza nella prima seduta consiliare utile.

Art. 22

Competenze del presidente

1. Il presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dal presente statuto.

2. Al fine di garantire l'unitarietà e la corretta attuazione degli atti di indirizzo politico amministrativo, il presidente:

a. sovrintende all'esercizio della funzione di governo finalizzata alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

b. dirige e coordina l'attività della giunta e dei singoli assessori, indirizzando ad essi le direttive di attuazione delle determinazioni del consiglio e della giunta, nonché quelle relative alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell'ente;

c. può affidare per scritto ai singoli componenti della giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'unione, modificabili e revocabili e da comunicare al consiglio nella prima seduta utile;

d. svolge i compiti attribuiti ai sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'unione;

e. firma atti e provvedimenti che non siano di specifica competenza degli organi burocratici;

f. se espressamente delegato dal sindaco, per le funzioni comunali affidate all'unione provvede ad esercitare le funzioni che le leggi attribuiscono a tale organo comunale in materia di sicurezza e ordine pubblico, protezione civile, salute ed igiene locale, previa intesa, nel caso di servizi statali affidati al comune, con il ministero competente;

g. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto delle modalità stabilite dalle leggi e dagli atti normativi dell'unione, previo parere vincolante della giunta;

h. sentita la giunta, provvede alle nomine dei rappresentanti dell'unione in enti, aziende ed istituzioni, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

i. svolge ogni altra funzione conferitagli dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

3. Il presidente manifesta formalmente la propria volontà a mezzo di decreti, che vengono numerati e raccolti cronologicamente in apposito registro. Può richiedere il parere del segretario riguardo alla legittimità dei propri atti. Tali atti sono definitivi e pubblicati all'albo dell'unione per dieci giorni consecutivi fermo restando le tutele in materia di accesso e di riservatezza stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 23

La giunta - Composizione e dimissioni

1. La giunta dell'unione è composta dai sindaci dei comuni facenti parte dell'unione. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce a ogni effetto nella giunta dell'unione il sindaco cessato.

2. Il presidente attribuisce ad un componente della giunta le funzioni di sua sostituzione in caso di assenza o impedimento temporanei. Nella prima seduta utile il presidente comunica al consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.

3. L'anzianità dei membri della giunta è determinata con il criterio della maggiore età.

4. Le dimissioni del sindaco da componente della giunta e del consiglio sono prive di effetti, come le dimissioni dagli organi collegiali dell'unione del soggetto che sostituisce il sindaco nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

5. Il voto contrario del consiglio ad una proposta del presidente o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 24

Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il presidente nel governo dell'unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie tutti gli atti ed esercita tutti i compiti inerenti la funzione di governo, non riservati ad altri organi dell'unione, adottando gli atti che le leggi statali e regionali attribuiscono alla competenza delle giunte comunali, con le eccezioni previste dal presente statuto.

3. In particolare, la giunta:

a. attua gli indirizzi politici espressi dal consiglio;

b. svolge funzione di coordinamento dei comuni;

c. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;

d. riferisce al consiglio sulla propria attività;

e. approva la dotazione organica e gli atti di organiz-

zazione dell'ente; predisporre e proporre i regolamenti che richiedono l'approvazione del consiglio;

f. predisporre il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'ente che sottopone all'esame ed approvazione del consiglio;

g. esercita poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate;

h. esercita poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l'utilizzo dei contributi regionali;

i. provvede a quantificare le risorse finanziarie che ogni comune partecipante dovrà iscriverne nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario;

j. predisporre i budget di previsione delle gestioni associate;

k. adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del consiglio.

Art. 25

Funzionamento della giunta

1. Le deliberazioni della giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente statuto, sono validamente adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Nell'ipotesi in cui oggetto della votazione siano le funzioni fondamentali che l'unione esercita solo per una parte dei comuni, per l'approvazione occorre il voto favorevole anche dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni che hanno conferito l'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

2bis. Quando si realizza la fusione tra comuni di cui almeno uno partecipante all'unione dei comuni, e per i quali l'unione esercita funzioni o servizi nella fase transitoria, fino alla nomina degli organi del nuovo comune il commissario è invitato alle riunioni della Giunta senza diritto di voto.

3. Ciascun componente la Giunta può essere delegato da parte del presidente a seguire determinate materie o questioni attinenti l'attività dell'unione; il delegato relaziona alla giunta e al presidente, avanza proposte di intervento, vigila sull'esatta esecuzione delle decisioni della giunta e rappresenta l'unione in incontri e riunioni inerenti le materie e le questioni indicate nella delega

4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario, in caso di assenza o impedimento, il vicesegretario o suo delegato. Il segretario ha il compito di supportare tecnicamente e giuridicamente la giunta e di stendere il verbale

della seduta. Possono partecipare altresì, su richiesta del presidente, i dipendenti dell'ente.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare i sindaci e gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

6. La giunta è convocata dal presidente con qualsiasi mezzo idoneo e ne determina l'ordine del giorno.

Art. 26

Conferenze settoriali

1. La giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da assessori, consiglieri comunali o soggetti esterni, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 27

Ordinamento della struttura

1. L'apparato dell'unione opera al servizio dei cittadini: esso è organizzato secondo criteri di flessibilità, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, in modo da realizzare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione deve presentare caratteristiche tali da permettere il suo adattamento costante ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla regione o dalla provincia. Deve altresì perseguire il principio della sussidiarietà, garantendo la prossimità maggiore dei servizi ai cittadini e alle imprese, in un corretto equilibrio con le esigenze di funzionalità ed economicità.

3. La dotazione organica dell'unione è comprensiva del personale che a questa fa capo per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, di quelle delegate dai comuni, provincia e regione, e delle gestioni associate dei servizi comunali.

4. La determinazione della dotazione organica è qualitativamente e quantitativamente dimensionata in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dall'unione, anche in forma associata, ed alle disponibilità finanziarie consolidate dall'Ente; deve

essere effettuata in riferimento e nel quadro complessivo aggregato delle dotazioni organiche di tutti i comuni e della medesima unione, assicurando l'interazione, l'intercambiabilità e la sinergia dei ruoli e delle funzioni. Il segretario generale, sentita la giunta, provvede poi alla ripartizione del personale tra le varie articolazioni organizzative.

5. Per l'esecuzione delle opere relative alla bonifica ed alla sistemazione idraulico-forestale, l'unione si può avvalere dell'opera di salariati ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto nazionale di categoria.

6. L'unione può altresì avvalersi di personale della regione, della provincia, dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni. Per obiettivi specifici determinati dalla giunta, possono essere previste collaborazioni esterne a tempo determinato stipulando convenzioni con persone, enti o società.

7. In conformità a quanto previsto dalla legge, nei processi decisionali che si svolgono nell'unione si applica il principio della distinzione fra funzione di indirizzo e controllo riservata agli organi di rappresentanza politica e funzione di gestione riservata alla dirigenza.

8. L'unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei comuni facenti parte dell'unione.

Art. 28

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e dei principi statutari.

2. In attuazione dei principi di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo precedente e in un quadro di inclusione delle dotazioni dei singoli comuni, l'organizzazione dovrà essere orientata all'utente e permetterne l'interazione e la cooperazione mediante strutture quali centri di competenza o altre analoghe, sedi operative anche decentrate, servizi di comunicazione e sportelli unici anche polifunzionali.

3. Il regolamento definisce in particolare, oltre alla disciplina dell'organizzazione degli uffici e del personale, la dotazione organica, le modalità di assunzione e i requisiti di accesso, le modalità di conferimento degli incarichi di direzione, le procedure ed i casi di mobilità

interna ed esterna, i rapporti tra gli impiegati e le relative responsabilità e tutte le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 29

I processi decisionali. Rapporti tra organi di governo e dirigenza amministrativa

1. In conformità a quanto previsto dalla legge, nei processi decisionali che si svolgono in unione si applica il principio della distinzione fra funzione di indirizzo e controllo riservata agli organi di rappresentanza politica e funzione di gestione riservata alla dirigenza.

2. Gli organi di governo e la dirigenza amministrativa collaborano e partecipano, ciascuna secondo le rispettive competenze e le conseguenti responsabilità, alla elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche dell'unione.

3. Alla elaborazione degli obiettivi e degli indirizzi concorrono in modo cooperativo i dirigenti, provvedendo fra l'altro alla formulazione di proposte, analisi, attività istruttorie, pareri di propria competenza.

4. Agli organi elettivi competono la definizione degli indirizzi, obiettivi e programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali, ai programmi e agli obiettivi impartiti.

5. All'inizio di ogni esercizio finanziario e a seguito dell'approvazione del bilancio, la giunta, su proposta del presidente, e tramite i piani esecutivi di gestione provvede, anche sulla base della programmazione pluriennale e delle previsioni di bilancio, a elaborare e definire gli obiettivi e i programmi e a emanare le conseguenti priorità e direttive generali per la gestione e l'azione amministrativa nonché ad assegnare a ciascun ufficio dirigenziale una quota parte delle risorse finanziarie, umane e strumentali riferibili ai costi inerenti la gestione dei servizi e attività di competenza dei dirigenti. I dirigenti provvedono alla gestione tecnica, finanziaria, amministrativa.

6. Il presidente e la giunta, nel corso dell'attività, oltre alla formulazione degli indirizzi e direttive di cui al terzo comma, provvedono all'esercizio della funzione di governo, e mediante i mezzi previsti dalle leggi, dal presente statuto, dai regolamenti e anche in modo informale in applicazione dei poteri di direzione e di sovrintendenza, provvedono alla costante e continua verifica dell'attività di gestione dei dirigenti, al fine di accertare il buon andamento dell'azione amministrativa e la coerenza con gli indirizzi e le direttive.

7. A tal fine il presidente organizza, promuove e attua riunioni e conferenze a carattere periodico in cui:

- la presidenza è assunta dal presidente dell'Unione che ne determina i lavori e ne stabilisce la cadenza periodica in rapporto alle esigenze operative;
- sono obbligati alla partecipazione tutti i dirigenti o quelli indicati dal presidente;
- può invitare a parteciparvi singoli assessori o, quando necessario, la giunta;
- verifica l'andamento di gestione, il rispetto e l'attuazione degli indirizzi e direttive, assicurando l'organico sviluppo dell'azione amministrativa dell'unione ed esprimendo la funzione di governo dell'ente e di sovrintendenza dell'attività amministrativa;
- attua verifica e promuove l'attività di integrazione e interconnessione del segretario generale fra gli organi elettivi e la dirigenza amministrativa.

Art. 30

Segretario - generale

1. La dotazione organica dell'unione prevede la qualifica di segretario generale quale vertice dell'organizzazione dell'ente al quale rispondono i dirigenti e i responsabili dei servizi dell'ente. In attuazione delle direttive impartite dal presidente, dalla giunta, e dai singoli assessori, assicura che la struttura operi per l'attuazione degli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Cura in particolare la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi e delle proposte dei piani esecutivi di gestione. Le funzioni di cui sopra sono esercitate senza alcun aumento di retribuzione né possono prevedere indennità aggiuntive di alcuna natura. Il segretario può essere inoltre incaricato della direzione di una o più aree in cui è articolata la struttura organizzativa dell'unione.

2. Il regolamento di organizzazione, nel rispetto delle norme di legge applicabili, definisce i requisiti di accesso al posto in rapporto anche alle funzioni di assistenza giuridico – amministrativa agli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e alle funzioni di direzione generale della struttura organizzativa.

3. Qualora il posto risulti vacante, il segretario generale è nominato dal presidente, previo parere della giunta, di norma, tra il personale apicale dell'unione e dei comuni in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Il presidente può nominare un soggetto esterno in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 110 del TUEL e nel rispetto del regolamento di organizzazione e dei principi di trasparenza e professionalità stabiliti dall'ordinamento.

4. La durata in carica del segretario- generale, nominato ai sensi del comma 2, non può eccedere il mandato del presidente dal quale è stato nominato e può essere revocato con provvedimento motivato del presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della giunta.

5. Il segretario- generale, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali dal decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'unione, gli atti ed i contratti e presta la propria assistenza nei casi di stipula dei contratti per scrittura privata, autenticandone le sottoscrizioni, applicando le disposizioni di cui agli articoli 40, 41,42, e la relativa tabella "D" della Legge 08.06.1962, n. 604.

6. L'unione può convenzionare le funzioni di segretario generale con altri enti.

7. Il regolamento può prevedere la figura del vice-segretario, al fine di coadiuvare il segretario generale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto. Per la sostituzione del segretario generale può essere incaricato un dirigente dell'unione o un funzionario dell'area amministrativa o contabile di qualifica immediatamente inferiore: all'incaricato della sostituzione, per il periodo della stessa e qualora abbia durata superiore ai trenta giorni annuali, compete la differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

8. Con il regolamento di organizzazione, la giunta può prevedere una diversa organizzazione dell'ente, anche senza segretario generale e figure dirigenziali.

Art. 31

Funzioni di responsabilità

1. I funzionari dirigenti responsabili dei servizi svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti e rispondono al segretario generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Amministrazione in rapporto alle risorse effettivamente disponibili. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio, l'adozione degli atti gestionali e contrattuali che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non espressamente riservati agli organi di governo o al segretario generale dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Le relative funzioni sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Agli incarichi

dirigenziali e di responsabilità si applica la normativa relativa alla proroga degli organi amministrativi.

Art. 32

Atti di gestione

1. I provvedimenti amministrativi adottati dal segretario generale e dai dirigenti sono definiti “determinazioni”. Essi devono rispettare quanto stabilito dalla legge in materia di atti amministrativi: salvo specifiche disposizioni di legge, le determinazioni sono immediatamente eseguibili, e pubblicate mediante la pubblicazione all’albo dell’ente per sette giorni consecutivi.

2. Le determinazioni devono essere numerate progressivamente: l’originale è conservato in apposito repertorio ordinato annualmente e cronologicamente. Eventuali modalità organizzative necessarie per l’attuazione del presente articolo sono adottate dalla giunta su proposta del segretario generale.

3. Copia di ciascun provvedimento dei dirigenti è inviata al presidente e al segretario generale.

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 33

Principi generali

1. All’unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L’ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell’unione.

Art. 34

Finanze dell’unione

1. L’unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all’unione competono entrate derivanti da:

- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai comuni;
- trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- trasferimenti delle risorse dei comuni partecipanti per l’esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- contributi erogati dall’unione Europea e da altri organismi;
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

- trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l’esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei comuni per spese di investimento;
- rendite patrimoniali;
- accensione di prestiti;
- prestazioni per conto di terzi;
- altri proventi o erogazioni.

3. L’unione, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione per l’anno successivo a titolo di finanziamento ordinario.

4. Nella individuazione delle spese l’organo esecutivo tiene conto di quelle direttamente correlate con l’esercizio di funzioni e con l’espletamento dei servizi e di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell’unione. Queste ultime sono attribuite ad ogni funzione e servizio proporzionalmente alla incidenza che le relative spese dirette hanno nella economica generale dell’unione, con le modalità previste dal controllo di gestione.

4 bis. Tutti i comuni aderenti partecipano alle spese generali dell’unione, comprese quelle per l’esercizio delle funzioni fondamentali. Il riparto dei costi a carico dei comuni, al netto dei costi a carico delle deleghe regionali e di comuni non aderenti all’unione ma che ricevono servizi tramite convenzione, avviene in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31.12 dell’anno precedente.

5. In ciascuna progettazione o piano di attuazione di ogni funzione e servizio da gestire in modo associato la giunta prevede, oltre agli standard di risultato, i fabbisogni di personale e le modalità funzionali, i parametri di calcolo delle quote di cofinanziamento da parte dei singoli Comuni, tenendo conto della popolazione residente in ciascun comune, della quantità di servizi ricevuti per ciascun funzione, del territorio, di altri parametri oggettivi specifici inerenti ciascun funzione,

6. Nell’ambito dei processi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle gestioni demandate all’Unione ed al fine del contenimento della spesa pubblica, i budget delle gestioni associate e i conseguenti oneri finanziari a carico dei comuni sono, in fase di avvio delle dette gestioni, tendenzialmente contenuti, ove possibile, nei limiti della spesa sostenuta dalle cessate gestioni comunali.

7. I comuni partecipanti all’unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell’ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell’unione.

*Art. 35**Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla giunta entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. Al fine del compiuto coordinamento dei bilanci dell'unione e dei comuni associati, le proposte degli atti di bilancio e di programmazione finanziaria adottati dalla giunta sono comunque trasmessi ai comuni prima della adozione degli atti di programmazione finanziaria da parte delle giunte comunali.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in riferimento all'adozione dei provvedimenti di riequilibrio nonché agli atti di variazione e assestamento di bilancio qualora determinino maggiori spese a carico dei comuni.

6. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'unione sono trasmessi ai comuni associati entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

*Art. 36**Controllo di gestione*

1. L'unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

3. Il piano annuale dell'attività dell'unione, i budget annuali, gli stati di attuazione e il rendiconto annuale sono comunicati ai comuni entro dieci giorni dalla loro approvazione e pubblicati negli spazi riservati della rete intranet.

*Art. 37**Rendiconto di gestione*

1. Il consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai consigli comunali.

*Art. 38**Revisore dei conti*

1. Il revisore dei conti è scelto mediante estrazione dall'elenco istituito presso il Ministero dell'Interno in conformità alle leggi vigenti.

Avvenuta la procedura di estrazione, il consiglio dell'unione nomina, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, revisore dei conti il soggetto estratto previa verifica di eventuali cause di incompatibilità

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

*Art. 39**Servizio di tesoreria*

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

*Art. 40**Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'unione è costituito:
- dai beni mobili e immobili della estinta comunità

montana del Casentino cui l'unione subentra ai sensi della normativa regionale;

- dai beni mobili e immobili acquisiti dalla unione in seguito alla sua costituzione.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 41

Durata dell'unione

1. L'unione è costituita a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso del singolo comune o la facoltà di scioglimento.

2. A seguito dell'esercizio da parte dell'Unione delle funzioni conferite dalla regione, le fattispecie di recesso di comuni dall'unione e le relative modifiche statutarie, nonché lo scioglimento dell'unione sono sottoposte preventivamente e obbligatoriamente alla procedura prevista dalla legge regionale.

3. Sino alla decorrenza stabilita dalla deliberazione regionale di presa d'atto, gli atti di recesso, di modifica dello statuto dell'unione, di scioglimento dell'unione non producono effetti e l'unione resta obbligata allo svolgimento delle funzioni regionali conferite.

4. Decorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 42 e fatta salva la procedura di cui al precedente comma 2, sono ammessi:

- a. il recesso dall'unione da parte del singolo comune;
- b. il recesso dal vincolo associativo del singolo comune per una determinata funzione;
- c. lo scioglimento consensuale dell'unione da parte di tutti i comuni;
- d. lo scioglimento consensuale del vincolo associativo per una determinata funzione da parte di tutti i comuni;
- e. il recesso del comune che intende costituire altra unione di comuni o aderire ad altra già costituita.

Art. 42

Recesso del comune

1. I singoli comuni partecipanti all'unione possono recedere unilateralmente non prima di dieci anni dalla data di costituzione e secondo la disciplina del presente articolo.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per

le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b. il presidente dell'unione entro i successivi trenta giorni pone all'ordine del giorno del consiglio dell'unione l'esame della decisione assunta dal comune recedente con la relativa motivazione; il consiglio dell'unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del comune e le comunica al comune medesimo;

c. il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del consiglio dell'unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al presidente dell'unione, ai sindaci dei comuni aderenti e alla giunta regionale.

4. Qualora un comune voglia recedere dall'unione per costituire altra unione di comuni o aderire ad altra unione dello stesso ambito territoriale, il procedimento di recesso è regolato dai seguenti principi:

a) il procedimento di recesso deve concludersi, necessariamente, entro 6 mesi dalla adozione della deliberazione del consiglio comunale con cui si manifesta la volontà del recesso con specificazione della motivazione. Nella motivazione dovrà essere chiaramente indicata la volontà di costituire una nuova unione o di aderire ad una unione di comuni già esistente., fermo rimanendo il rispetto dell'ambito territoriale previsto dalla legge regionale.

b) gli effetti del recesso sono stabiliti dal successivo art. 45.

5. Nella situazione di cui al precedente articolo 41 comma 4 lettera b) per la quale un comune intende recedere dal vincolo associativo per una determinata funzione non si dà luogo alla trasmissione alla giunta regionale delle deliberazioni consiliari e il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo,

Art. 43

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro quattro mesi dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 42, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali e umane acquisite dall'unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal comune recedente.

2. Il piano è approvato dalla giunta; la giunta approva

altresì la convenzione da stipulare con il comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'unione e il comune conseguenti al recesso.

3. Se la convenzione non è sottoscritta entro tre mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 42, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'unione e il comune è demandata, su iniziativa del presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del comune receduto, un rappresentante dell'unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

4. In caso di recesso:

- obbligazioni: il comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 42, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

- patrimonio: il patrimonio acquisito dall'unione rimane nella disponibilità dell'unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. E' escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa comunità montana del Casentino. I beni concessi dal comune all'unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'unione stessa. Al comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità. Il comune rimane comunque proprietario delle quote di proprietà di beni immobili acquisiti dall'unione per l'esercizio delle funzioni comunali e attribuiti pro quota a ciascun comune partecipante. L'unione può acquistare le quote di proprietà del comune receduto al valore catastale del bene;

- personale: al comune receduto viene trasferito il personale dipendente dell'unione in misura proporzionale alla incidenza del comune receduto in termini di risorse rispetto agli altri comuni. In caso di frazionamenti, il personale viene trasferito per unità intera al comune o all'unione e l'ente che non riceve il trasferimento liquida annualmente la differenza pari alla propria quota. Per il

personale comandato o distaccato presso l'unione, valgono i medesimi criteri e il comune titolare del rapporto di lavoro provvederà al trasferimento;

- interventi di area: gli interventi di area non suscettibili di frazionamento nonché quelli oggetto di programmazione comunitaria, nazionale, regionale, provinciale o locale sono di competenza dell'unione fino ad esaurimento del loro ciclo, anche relativamente al territorio del comune receduto;

- funzioni regionali: l'unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del comune receduto, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale n. 68 del 2011;

- istanze di parte: l'unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del comune.

Art. 44

Scioglimento

1. L'unione è sciolta quando la maggioranza dei comuni delibera lo scioglimento. L'unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'unione e lo scioglimento dell'unione devono avvenire secondo le seguenti modalità.

3. La iniziativa relativa ai procedimenti descritti al precedente comma 1 è assunta dai sindaci dei comuni aderenti attraverso una deliberazione della giunta dell'unione di manifestazione d'intenti che consegua il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

4. Sulla manifestazione d'intenti adottata dalla giunta si pronunciano i consigli comunali dell'unione i quali adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al presidente dell'unione.

5. Il presidente dell'unione, qualora la maggioranza dei consigli comunali si sia espressa in modo favorevole ad intraprendere i procedimenti di cui al precedente comma 1 trasmette copia delle deliberazioni eseguibili dei consigli comunali alla regione toscana ai fini dell'attivazione del procedimento previsto dalla legge regionale.

6. Fino alla data di decorrenza stabilita dalla deliberazione della giunta regionale, gli atti di scioglimento dell'unione non producono effetti e l'unione resta obbligata allo svolgimento delle funzioni regionali conferite.

7. Se non si raggiunge la maggioranza dei comuni, le deliberazioni degli stessi favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'unione purché ciò sia espressamente indicato nelle deliberazioni medesime.

8. Nella situazione di cui tutti i comuni intendono consensualmente sciogliere il vincolo associativo per una determinata funzione non si dà luogo alla trasmissione alla giunta regionale delle deliberazioni.

Art. 45

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Gli effetti dello scioglimento dell'Unione si producono dalla data di dichiarazione dello scioglimento prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale.

2. Prima dell'adozione dell'atto di scioglimento dell'unione, il presidente della stessa dispone concordemente con i sindaci dell'unione che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua:

- il personale dell'unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà, di norma, assegnato ai comuni secondo il principio che il personale segue le funzioni a cui è assegnato e secondo i criteri di ripartizione delle spese delle singole gestioni, con compensazioni finanziarie fra i comuni in caso di frazionamento;

- la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'unione secondo i seguenti criteri:

a. ricognizione dei rapporti giuridici suscettibili o meno di frazionamento;

b. ripartizione fra i comuni di quota parte ciascuno dei rapporti frazionabili, suddivisi secondo i criteri di ripartizione delle spese delle gestioni interessate;

c. l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento per i rapporti non suscettibili di frazionamento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'unione e la riscossione dei residui attivi accertati;

d. il trasferimento delle risorse al bilancio del comune individuato per gli adempimenti di cui al punto 3;

e. la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione dell'attività dell'unione e riparto delle risorse o dei debiti accertati secondo i criteri di ripartizione delle spese delle gestioni interessate.

- il patrimonio acquisito dall'unione che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

a. copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b. l'assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie;

c. vendita del patrimonio e ripartizione dell'eventuale

avanzo di gestione dell'attività dell'unione secondo i criteri di ripartizione delle spese delle gestioni interessate.

- i beni e le risorse strumentali acquisite dall'unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

a. copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b. assegnazione ai comuni secondo i criteri di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

c. la vendita dei beni e ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'unione secondo i criteri di cui sopra.

3. I criteri stabiliti ai precedenti paragrafi si applicano anche al personale, beni e risorse strumentali, patrimonio e rapporti attivi e passivi relativi alle funzioni e servizi di supporto alla gestione dei servizi comunali.

4. I rapporti giuridici conseguenti a funzioni, servizi e attività diverse da quelle di cui ai precedenti paragrafi, saranno disciplinati specificamente dalla convenzione di cui al comma 6.

5. I beni già trasferiti all'unione per effetto della soppressione della comunità montana del Casentino sono assegnati secondo le disposizioni del piano, fermo restando diverse disposizioni della.

6. Il piano è approvato dalla giunta dell'unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei componenti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i comuni dell'unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

7. In caso di scioglimento dell'unione, per tutti i rapporti che non rientrano nella successione di cui ai precedenti commi, i comuni già facenti parte dell'unione restano obbligati secondo i principi della solidarietà attiva e passiva.

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 46

Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure indicate dal presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta alla giunta dell'unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il presidente di propria iniziativa o su richiesta di un sindaco convoca la giunta. La giunta delibera la proposta di modifica dello statuto con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il presidente la trasmette ai consigli comunali per l'approvazione. I consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I comuni trasmettono all'unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i comuni non hanno approvato la proposta, la giunta può ritirarla o modificarla; in tali casi, il presidente dell'unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai comuni. Se la giunta modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei comuni sono conformi alla proposta della giunta, il presidente dell'unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente. Dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo dei comuni.

5. Le modifiche relative alle funzioni oggetto dell'esercizio associato tra i comuni dell'unione comportano modifiche allo statuto.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47

Successione dell'unione alla soppressa comunità montana del Casentino

1. Dalla data di estinzione della comunità montana del Casentino, l'unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso.

2. Il personale dipendente di ruolo della comunità montana entra di diritto a far parte del ruolo dell'unione con la qualifica rivestita, mantenendo la medesima posizione giuridica ed economica. Il personale assunto a tempo determinato prosegue il rapporto di lavoro con l'unione fino alla scadenza del contratto.

3. All'unione sono trasferiti i beni e le risorse strutturali della comunità montana.

4. Dalla data di estinzione della comunità montana, l'unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e nell'esercizio delle funzioni da essa esercitate.

Art. 48

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella comunità montana del Casentino. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della comunità montana, sono applicati quelli adottati dai comuni dell'unione.

2. Il segretario generale assicura il coordinamento dei regolamenti sopra richiamati e la predisposizione dei nuovi atti entro un anno dalla costituzione dell'unione.

Art. 49

Inefficacia degli atti

1. Gli atti adottati dai comuni partecipanti concernenti le modifiche dello statuto, le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, il recesso dei comuni partecipanti e lo scioglimento dell'unione non producono effetti senza la preventiva comunicazione alla giunta regionale.

Art. 50

Norma finanziaria

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati i singoli comuni.

Art. 51

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 52

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.